

# Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC)

del 15 febbraio 2006 (Stato 1° marzo 2011)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*  
visto l'articolo 931 capoversi 2<sup>bis</sup> e 3 del Codice delle obbligazioni<sup>1</sup>,  
*ordina:*

## Sezione 1: Scopo

### Art. 1

Il *Foglio ufficiale svizzero di commercio* (FUSC) pubblica le informazioni ufficiali e le comunicazioni prescritte dalla legge nonché gli annunci delle imprese e le comunicazioni che interessano il commercio, l'artigianato e l'industria.

## Sezione 2: Contenuto

### Art. 2            Comunicazioni prescritte dalla legge

Per le comunicazioni prescritte dalla legge il FUSC è suddiviso nelle rubriche seguenti:

- a. registro di commercio;
- b. fallimenti;
- c. concordati;
- d. esecuzioni;
- e. diffide ai creditori;
- f. titoli smarriti;
- g. ...<sup>2</sup>
- h. controllo metalli preziosi;
- i. bilanci;
- j. altre pubblicazioni legali.

RU 2006 573

<sup>1</sup> RS 220

<sup>2</sup> Abrogata dal n. III 1 dell'O del 18 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6149).

**Art. 3** Comunicazioni non prescritte dalla legge

<sup>1</sup> Comunicazioni non prescritte dalla legge possono essere pubblicate nel FUSC se il loro contenuto è di interesse generale e concerne gli ambiti dell'amministrazione, del commercio, dell'artigianato o dell'industria.

<sup>2</sup> Il FUSC prevede la rubrica Infoservice per la pubblicazione di siffatte comunicazioni.

**Art. 4** Annunci delle imprese

<sup>1</sup> Gli annunci delle imprese sono pubblicati nella rubrica relativa.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica è competente per la gestione di tali annunci.

**Sezione 3: Editore****Art. 5**

Il FUSC è pubblicato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO)<sup>3</sup>.

**Sezione 4: Modalità di pubblicazione e versione facente fede****Art. 6** Frequenza di pubblicazione

<sup>1</sup> Il FUSC è pubblicato dal lunedì al venerdì e reca la data della pubblicazione elettronica.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Il FUSC non è pubblicato nei giorni festivi generali. Sono considerati giorni festivi generali il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il Natale e il 26 dicembre.

<sup>3</sup> Per gravi motivi la SECO può rinunciare a pubblicare il FUSC in giorni determinati.

**Art. 7** Lingua

<sup>1</sup> Le comunicazioni sono pubblicate nella lingua ufficiale (tedesco, francese, italiano) in cui pervengono al FUSC.

<sup>2</sup> In casi motivati le comunicazioni possono essere pubblicate in inglese.

<sup>3</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 529).

**Art. 8** Forma e data della pubblicazione

<sup>1</sup> Il FUSC è pubblicato in forma elettronica e in forma cartacea. La pubblicazione elettronica precede la pubblicazione cartacea.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> L'editore munisce i dati del FUSC di una firma elettronica. Quest'ultima deve essere fondata su un certificato qualificato emesso da un fornitore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge federale del 19 dicembre 2003<sup>6</sup> sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica.

**Art. 9** Versione facente fede

Fa fede la versione elettronica.

**Sezione 5:****Trasmissione delle comunicazioni per la pubblicazione nel FUSC****Art. 10**

<sup>1</sup> Le comunicazioni da pubblicare nel FUSC sono trasmesse alla SECO per via elettronica. A tale scopo la SECO mette a disposizione formulari interattivi.

<sup>2</sup> La SECO può installare interfacce dirette tra i suoi sistemi e i servizi che trasmettono periodicamente un grande volume di dati.

<sup>3</sup> Le comunicazioni possono essere trasmesse in altra forma elettronica, se non sono disponibili formulari interattivi o interfacce dirette.<sup>7</sup>

**Sezione 6: Forme della pubblicazione elettronica****Art. 11** Pubblicazione in Internet

<sup>1</sup> La SECO pubblica il FUSC in Internet.

<sup>2</sup> Tiene un archivio online dotato di una funzione di ricerca limitata a tre anni al massimo. Le comunicazioni concernenti i fallimenti di privati sono accessibili al massimo per un anno.

<sup>3</sup> Mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 529).

<sup>6</sup> RS 943.03

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 529).

<sup>4</sup> Le comunicazioni che non sono più consultabili nell'archivio online sono accessibili presso la Biblioteca nazionale svizzera<sup>8,9</sup>

**Art. 12**            Abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC  
in forma elettronica

<sup>1</sup> La SECO offre abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata.

<sup>2</sup> Permette di scegliere le rubriche comprese nell'abbonamento come pure la frequenza e il formato dei dati.

<sup>3</sup> ...<sup>10</sup>

**Art. 13**            Condizioni per l'utilizzo dei dati

<sup>1</sup> Per l'utilizzo in forma elettronica dei dati di cui all'articolo 12 si applicano le condizioni seguenti:

- a. ...<sup>11</sup>
- b. il contenuto dei dati non deve essere modificato;
- c. la presentazione grafica dei dati deve consentire di distinguere chiaramente questi ultimi da commenti o altre aggiunte simili;
- d. devono essere pubblicate anche le indicazioni apportate dalla SECO concernenti la qualità dei dati forniti.

<sup>2</sup> Per l'utilizzo di dati che non sono muniti di firma elettronica qualificata si applicano inoltre le condizioni seguenti:

- a. i dati devono essere accompagnati dall'indicazione seguente: «La presente non è una pubblicazione ufficiale. Fanno fede soltanto i dati del FUSC che sono stati muniti di firma elettronica dalla SECO.»;
- b. gli annunci pubblicitari, l'imballaggio, il supporto dei dati o il mezzo di comunicazione elettronico non devono suggerire che si tratti di una pubblicazione ufficiale.

## **Sezione 7: Emolumenti**

**Art. 14**            Obbligo di versare emolumenti

<sup>1</sup> È tenuto a versare un emolumento chiunque:

- a. trasmette una comunicazione la cui pubblicazione è prescritta dalla legge;
- b. riceve in abbonamento la versione cartacea del FUSC;

<sup>8</sup> <http://e-helvetica.nb.admin.ch>

<sup>9</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 26 gen. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 529).

<sup>10</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 26 gen. 2011, con effetto dal 1° mar. 2011 (RU 2011 529).

<sup>11</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 26 gen. 2011, con effetto dal 1° mar. 2011 (RU 2011 529).

c. riceve in abbonamento dati elaborati in forma elettronica.

<sup>2</sup> Le unità dell'amministrazione federale centrale non versano nessun emolumento.

**Art. 15** Emolumento per la pubblicazione

<sup>1</sup> Gli emolumenti per la pubblicazione sono calcolati in base alle tariffe dell'allegato.

<sup>2</sup> Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>12</sup> sugli emolumenti.

**Art. 16** Emolumenti per gli abbonamenti

<sup>1</sup> Gli emolumenti per gli abbonamenti alla versione cartacea o elettronica del FUSC sono stabiliti conformemente all'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>13</sup> sugli emolumenti per le pubblicazioni.

<sup>2</sup> Le unità dell'amministrazione federale decentralizzata, le autorità intercantonali, i Cantoni e i Comuni beneficiano di un abbonamento gratuito al FUSC.

## **Sezione 8: Disposizioni finali**

**Art. 17** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 giugno 1937<sup>14</sup> sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è abrogata.

**Art. 18** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2006.

<sup>12</sup> RS 172.041.1

<sup>13</sup> RS 172.041.11

<sup>14</sup> [CS 2 712; RU 2000 187 art. 21 n. II]

*Allegato*<sup>15</sup>  
(art. 15)

## Emolumenti per la pubblicazione

Gli emolumenti comprendono l'IVA.

### 1 Pubblicazioni ai sensi dell'articolo 2 (bilanci esclusi)

#### 11 In generale

Comunicazioni trasmesse mediante formulario interattivo (art. 10 cpv. 1)	Tariffa per tipo di comunicazione:	
	Fallimenti	fr. 20.–
	Concordati	fr. 30.–
	Esecuzioni	fr. 25.–
	Diffide ai creditori	fr. 30.–
	Titoli smarriti	fr. 20.–
Comunicazioni trasmesse in altra forma elettronica (art. 10 cpv. 3)	Emolumento di base:	fr. 60.– (incl. 650 caratteri)
	Per ogni 50 caratteri supplementari:	fr. 5.–

#### 12 Interfacce

I servizi che dispongono di un'interfaccia elettronica diretta ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 pagano importi forfetari ridotti.

#### 13 Iscrizioni provenienti dal registro di commercio

Gli emolumenti per la pubblicazione nel FUSC delle iscrizioni nel registro di commercio sono calcolati conformemente all'ordinanza del 3 dicembre 1954<sup>16</sup> sulle tasse in materia di registro di commercio.

#### 2 Bilanci ai sensi dell'articolo 2

Gli emolumenti per la pubblicazione di bilanci ammontano a 200 franchi per bilancio e versione linguistica.

<sup>15</sup> Aggiornato dal n. II dell'O del 26 gen. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 529).

<sup>16</sup> RS 221.411.1